Possono essere titolare di diritti solo i soggetti riconosciuti dall'ordinamento.

Sono soggetti del diritto privato:

- le persone fisiche
- gli enti, ossia le persone giuridiche riconosciute e le persone diverse dalle persone fisiche non riconosciute.

Essere soggetti del diritto privato significa avere <u>capacità giuridica</u>, ossia la capacità di essere titolari di diritti.

Le persone fisiche

Tutti gli esseri umani hanno la capacità giuridica, che si acquista alla nascita.

Art. 1, C.C.: "1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita"

Prima della nascita, il concepito non ha capacità giuridica. Tuttavia la legge gli riconosce una limitata capacità: ad esempio il concepito può essere nominato erede in un testamento.

Art. 1, C.C.: "2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita"

Secondo la giurisprudenza, il concepito non ha diritto alla vita e non ha nemmeno il diritto di non nascere; gli si riconosce invece il diritto a nascere sano.

La capacità giuridica delle persone fisiche cessa con la <u>morte</u>, definita dalla l. n. 578/1993 come la "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo".

Nei casi di morte contemporanea di più membri di una famiglia, soprattutto a fini ereditari, è sovente importante definire l'ordine delle morti. Interviene qui la <u>presunzione di commorienza</u>:

Art. 4, C.C.: "Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, se non si riesce a specificare l'ordine cronologico delle morti, tutti si presumono morti allo stesso momento"

Può anche accadere che non vi sia certezza sulla morte di una persona. Soccorrono in tal caso le regole sulla <u>scomparsa</u>, l'<u>assenza</u> e la <u>morte presunta</u>.

Scomparsa

Art. 48, C.C.: "1. Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona [...] e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso"

Assenza

Dopo due anni dalla scomparsa (vi siano stati o no i provvedimenti di cui all'art. 48 C.C.), si può chiedere al tribunale di dichiarare l'assenza

Art. 49, C.C.: "Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza"

Una volta dichiarata l'assenza, gli eredi entrano nel possesso dei beni e<mark>reditari</mark> e possono amministrarli e appropriarsi dei loro frutti (artt. 52-53 C.C.).

Art. 54, C.C.: "Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale"

Se l'assente torna, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza: gli eredi devono restituirgli i beni o il corrispettivo ottenuto dalla loro vendita (art. 56 C.C.).

Morte presunta

Dopo dieci anni dalla scomparsa (vi sia stata o no una dichiarazione di scomparsa o di assenza), si può chiedere al tribunale di dichiarare la morte presunta dell'interessato.

Art. 58, C.C.: "Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia"

Per effetto della morte presunta, si apre la successione (se non era già stata aperta prima: art. 63 C.C.). Gli eredi possono disporre senza più limiti dei beni del presunto morto e il suo coniuge può risposarsi: art. 65 C.C.

Se il morto presunto riappare?

Art. 66, C.C.: "1. La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito"

Art. 68, C.C.: "1. Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza"

Ogni persona (viva) è identificata da un nome che si compone di un prenome e cognome.

Art. 6, C.C.: "(1) Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. (2) Nel nome si comprendono il prenome e il cognome"

Il nome non può cambiarsi a piacimento, ma solo in certi casi specifici (ad es. per cambio di sesso) e attraverso le procedure indicate dal d.P.R. n. 396/2000, che disciplina le anagrafi e gli atti dello stato civile.

Ogni comune ha dei registri dello stato civile (art. 449 C.C.) che fanno prova della verità di quanto in essi registrato "fino a querela di falso" (art. 451 C.C.). Ci sono ad es. registri di nascita, di matrimonio, di morte, di cittadinanza, di famiglia, di residenza, etc., e sono accessibili da parte di chiunque.

Ogni persona ha anche uno speciale attaccamento a uno o più luoghi precisi. Si distinguono la <u>residenza</u> e il <u>domicilio</u>.

Art. 43, C.C.: "1. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

2. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"

Si presume che la residenza sia nel luogo in cui un soggetto è iscritto all'anagrafe della popolazione residente. Non si può opporre ad esempio una residenza diversa ai terzi di buona fede che abbiano fatto affidamento su quanto risulta dal registro (art. 44(1) C.C.).

Si presume che il domicilio corrisponda alla residenza (art. 44(2) C.C.).

La legge impiega residenza e domicilio per finalità diverse.

Ogni persona fisica ha la capacità giuridica. Non tutte le persone fisiche, viceversa, hanno la <u>capacità di agire</u>, ossia la capacità di compiere atti giuridici.

La capacità di agire serve per realizzare atti volontari di disposizione del patrimonio o di auto-determinazione del sé. L'assenza di capacità di agire, pertanto, impedisce il compimento di tali atti. L'assenza di capacità di agire, per contro, non rileva nel compimento di atti dovuti o involontari: un soggetto incapace di agire, ad esempio, può pagare un debito (art. 1191 C.C.) o essere obbligato a indennizzare il terzo che egli abbia danneggiato (art. 2047 C.C.).

A differenza della capacità giuridica, la capacità di agire si dà in gradazioni: vi è chi l'ha completa, chi non l'ha affatto, e chi l'ha limitata.

Dal punto di vista della capacità di agire, si distinguono perciò:

- i soggetti pienamente capaci: è la regola per chi ha compiuto la maggiore età, ossia (oggi) 18 anni (art. 2 C.C.) e non ha problemi fisici o mentali;
- gli incapaci legali, ulteriormente suddivisi in:
 - i minori (art. 2 C.C.);
 - gli interdetti giudiziali (art. 414 C.C.);
 - gli inabilitati (art. 415 C.C.);
 - gli amministrati di sostegno (art. 404 C.C.);
 - gli interdetti legali (art. 32 C.P.)
- gli incapaci naturali (art. 428 C.C.).

incapacità di protezione

Minori

I minori sono totalmente privi di capacità d'agire.

Eccezionalmente la legge introduce deroghe a tale incapacità: ad esempio il maggiore di 16 anni può essere autorizzato dal tribunale al matrimonio, così divenendo un minore emancipato (ossia capace): art. 390 C.C.

Il minore incapace d'agire, per compiere atti di disposizione del suo patrimonio o del sé, deve essere sostituito da un <u>rappresentante legale</u>. Questi sono d'abitudine i genitori, i quali, assieme o da soli, possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione a nome e per conto del minore.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare. In caso di indisponibilità dei genitori o di conflitto fra loro e il minore, si procede alla nomina di un tutore.

<u>Minori</u>

Il contratto concluso dal minore direttamente è annullabile dal minore stesso (art. 1425 C.C.).

L'incapacità d'agire del minore cessa con la maggiore età.

Poiché il minore è incapace di agire, egli non può essere interdetto o inabilitato. Tuttavia, si può procedere con l'interdizione o l'inabilitazione di un minore al 17esimo anno di età onde prepararsi al momento della sua effettiva maggiore età. In tal caso il provvedimento di interdizione o di inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età: art. 416 C.C.

•

Interdetti giudiziali

Art. 414, C.C.: "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione"

Si è interdetti giudiziali solo per effetto della pronuncia di un giudice, cui può ricorrere l'interessato o i suoi più stretti familiari.

Dal momento in cui la sentenza che pronuncia l'interdizione giudiziale e nomina un tutore viene pubblicata e annotata a margine dell'atto di nascita, il soggetto è totalmente incapace d'agire e viene sostituito dal suo <u>tutore</u>.

Gli interdetti sono perciò sottoposti a un regime analogo a quello applicabile ai minori (art. 424(1) ss. C.C.): non possono né sposarsi né fare testamento; il contratto da essi concluso è annullabile a istanza del tutore.

Interdetti giudiziali

L'interdizione giudiziale non è per sempre: se ne vengono meno i presupposti, i familiari dell'interdetto, il suo tutore o il pubblico ministero (ma non l'interdetto stesso), possono chiedere la cessazione della misura al tribunale (art. 429 C.C.).

Dalla pubblicazione e annotazione della sentenza che revoca l'interdizione, cessano gli effetti dell'interdizione.

Inabilitati

Art. 415, C.C.: "1. Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

- 2. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sè o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
- 3. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi"

Anche l'inabilitazione si fa su ricorso dell'interessato o della famiglia al tribunale e richiede che il giudice riscontri i presupposti dell'incapacità.

La sentenza nomina all'inabilitato un <u>curatore</u>, ossia un soggetto che deve obbligatoriamente assistere l'inabilitato nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

<u>Inabilitati</u>

L'inabilitato quindi ha una capacità d'agire piena per gli atti di ordinaria amministrazione e una capacità di agire limitata per gli atti di straordinaria amministrazione, per realizzare i quali ha bisogno dell'approvazione del suo curatore (e, nei casi più seri, anche all'autorizzazione del giudice). Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza il sostegno del curatore (e, quando necessario, del tribunale) sono annullabili a istanza dell'inabilitato e del curatore: art. 427(2) C.C.

L'inabilitato può sposarsi e fare testamento se ha sufficiente capacità di intendere e di volere. L'inabilitato può persino continuare l'esercizio di un'impresa commerciale, se viene autorizzato in tal senso dal tribunale (art. 425 C.C.).

<u>Inabilitati</u>

Anche l'inabilitazione può cessare per effetto di una sentenza giudiziale che accerti il venir meno dello stato di incapacità.

Possono chiedere la cessazione della misura i famigliari dell'inabilitato, il suo curatore o il pubblico ministero (ma non l'inabilitato stesso): art. 429 C.C.

Amministrati di sostegno

Art. 404, C.C.: "La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio"

La nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta dall'interessato o dai suoi familiari al giudice il quale, se ritiene ricorrano i presupposti, nomina con decreto un amministratore (art. 407 C.C.). Secondo l'art. 408 c.c., quest'ultimo è di preferenza il coniuge o altra persona stabilmente convivente.

Del decreto è data pubblicità in margine all'atto di nascita. Il decreto è revocabile qualora vengano meno i suoi presupposti.

Amministrati di sostegno

L'amministrato conserva la capacità d'agire nei limiti fissati dal giudice (artt. 405 e 409 C.C.).

E' il giudice a stabilire quali atti possono essere compiuti dall'amministrato, in quali atti egli debba essere assistito o sostituito dall'amministratore, e per quali atti sia necessario l'intervento del giudice.

Gli atti compiuti dall'amministrato di sostegno in violazione delle regole fissate dal giudice circa l'assistenza del curatore e l'autorizzazione del tribunale sono annullabili a istanza dell'amministrato e dell'amministratore: art. 412 C.C.

Interdetti legali

Art. 32, C.P.: "1. Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

- 2. La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
- 3. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, salvo che il giudice disponga altrimenti.
- 4. Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale"

Gli patrimoniali realizzati dall'interdetto legale sono annullabili da parte di chiunque vi abbia interesse: art. 1441(2) C.C.

L'interdetto legale resta libero di concludere gli atti personalissimi non patrimoniali, come sposarsi e fare testamento.

Incapaci naturali

Sono incapaci naturali coloro che, pur maggiori di età, non interdetti o inabilitati o amministrati di sostegno, non abbiano (o non avessero avuto nel momento in cui hanno compiuto l'atto del quale si discute) capacità di intendere e di volere, ossia la capacità di capire e di autodeterminarsi con piena consapevolezza.

Art. 428, C.C.: "1. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

2. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente"

Il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari costituisce?

- (a) la dimora
- (b) la residenza
- (c) il domicilio
- (d) l'indirizzo

Il cieco dalla prima infanzia può essere interdetto?

- (a) no, mai
- (b) sì, se del tutto incapace di provvedere ai propri interessi
- (c) no, può al massimo essere inabilitato
- (d) no, soltanto il cieco dalla nascita può essere interdetto

La persona stabilmente convivente con il beneficiario può essere nominata amministratore di sostegno?

- (a) no, perché la convivenza non ha alcuna rilevanza giuridica nel nostro paese
- (b) no, perché l'amministratore di sostegno deve essere scelto tra i famigliari
- (c) no, perché la convivenza e il matrimonio non sono equiparati nel nostro ordinamento
- (d) **sì**

Enti

Oltre alle persone fisiche, sono soggetti di diritto privato le persone giuridiche e gli altri enti, riconosciuti e non.

Un ente è un'entità astratta che raggruppa plurime persone in vista di uno scopo condiviso. L'ente può avere gradi variegati di autonomia rispetto alle persone che lo compongono.

Per tutti gli enti, si pone il duplice problema di capire – dal punto di vista interno – come si forma la loro volontà e – dal punto di vista esterno – di comprendere chi può parlare a nome dell'ente e quale grado di autonomia l'ente abbia rispetto ai suoi membri. Come anticipato, non vi è un'unica risposta a tali quesiti.

Occorre anzitutto distinguere fra enti <u>con personalità giuridica</u> ed enti <u>senza</u> <u>personalità giuridica</u>.

Gli enti con personalità giuridica sono enti la cui esistenza è formalizzata in appositi registri. Sono ad esempio enti con personalità giuridica:

- le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) e le società cooperative, che acquistano personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- le associazioni riconosciute, che diventano tali allorché sono inserite nel registro pubblico delle persone giuridiche o dal governo o dalla Regione di appartenenza;
- le fondazioni, che acquistano personalità giuridica allorché sono inserite nel medesimo registro di cui al punto precedente.

Gli enti con personalità giuridica istituiscono un filtro fra i loro membri e l'esterno e rispondono in proprio dei propri debiti.

Art. 2740, C.C.: "1. Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri"

Gli enti con personalità giuridica hanno un proprio patrimonio, sul quale i creditori dell'ente possono soddisfarsi, senza poter aggredire il patrimonio dei membri dell'ente.

La personalità giuridica può essere opposta ai terzi in quanto risulta da pubblici registri.

Gli enti <u>senza personalità giuridica</u> non sono soggetti a pubblicità e quindi mancano di autonomia patrimoniale. Sono tali ad esempio:

- le società di persone (società semplice, s.a.s., s.n.c.);
- le associazioni non riconosciute, ossia le associazioni che non hanno adempiuto ai passaggi amministrativi descritti più sopra;
- le fondazioni non riconosciute, ossia le fondazioni fra il momento della loro costituzione e quello in cui le si iscrive al registro.

Tali enti non dispongono di un proprio patrimonio; i creditori dell'ente possono soddisfarsi sul patrimonio dei membri dell'ente.

Accanto alla distinzione fra enti con e senza personalità giuridica, vi sono altre classificazioni rilevanti:

- <u>enti di profitto</u> (società) ed <u>enti non di profitto</u> (associazioni e fondazioni);
- <u>enti associativi</u> (società e associazioni) e <u>enti non associativi</u> (fondazioni ed enti del terzo settore).

NB: gli <u>enti del terzo settore</u> (ETS) sono una nuova categoria creata dal Codice del terzo settore (d.lgs. n. 117/2017). Sono qui incluse ad esempio le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le imprese sociali. Gli ETS sono iscritti al registro nazionale del terzo settore.

Associazioni

Le associazioni possono essere riconosciute (cioè iscritte nel registro delle persone giuridiche) oppure non riconosciute (ossia non iscritte nel registro).

Le <u>associazioni riconosciute</u> nascono quando dei soggetti stipulano l'<u>atto</u> <u>costitutivo</u> davanti a notaio, ossia tramite un atto pubblico (art. 14(1) c.c.).

Art. 2699, C.C.: "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"

All'atto costitutivo si accompagna uno <u>statuto</u> che regola la vita dell'ente.

Sia l'atto costitutivo che lo statuto sono trasmessi al registro delle persone giuridiche. Si tratta di una forma di <u>pubblicità costitutiva</u> della personalità giuridica.

Le associazioni riconosciute si compongono di un'assemblea e degli amministratori.

L'assemblea, ove siedono tutti i membri, ha il compito di approvare il bilancio, modificare lo statuto, dichiarare l'eventuale scioglimento dell'ente, e nominare e revocare gli amministratori (artt. 18-22 c.c.).

Gli amministratori sono i soggetti che hanno il potere di agire (congiuntamente o disgiuntamente) in nome e per conto dell'associazione.

Art. 19, C.C.: "Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza."

Cosa succede se l'amministratore di un'associazione riconosciuta compie un atto che non è autorizzato a compiere secondo quanto indicato nel registro?

L'atto è valido, ma produce i suoi effetti a carico dell'amministratore

Art. 18, C.C.: "Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso."

Art. 1711, C.C.: "1. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica"

Se l'amministratore di un'associazione riconosciuta compie un atto che è autorizzato a compiere, ma che differisce dagli accordi interni? L'atto è valido e vincola l'associazione, ma questa può agire contro l'amministratore per il risarcimento dei danni.

Sono membri dell'associazione tutti coloro i quali l'hanno costituita e tutti coloro i quali vi accedano successivamente, purché la loro adesione sia approvata dall'assemblea.

- Art. 24, C.C.: "1. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
- 2. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori [...].
- 3. L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- 4. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione"

I membri dell'associazione non possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio associativo (nemmeno quando recedono o sono esclusi dall'associazione).

Similmente, quando l'associazione si scioglie (per deliberazione assembleare, o per il raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, o per il venir meno di tutti gli associati), il patrimonio viene posto in liquidazione dall'autorità amministrativa e devoluto a enti che perseguono finalità analoghe.

Per qualsiasi problema interno all'associazione (ad esempio legittimità del voto, delle delibere assembleari o dell'operato degli amministratori), ciascun membro può ricorrere al giudice.

Un'associazione ha due amministratori. Uno dei due compie un atto che cagiona un danno all'associazione. Chi dovrà rispondere delle conseguenze?

- (a) entrambi solidalmente
- (b) soltanto chi ha cagionato il danno
- (c) chi ha cagionato il danno, e in via sussidiaria l'altro amministratore
- (d) soltanto chi ha cagionato il danno, purché l'altro amministratore non fosse a conoscenza del compimento dell'atto

Nello statuto di un'associazione di proprietari di immobili è previsto che, alla morte di ogni associato, la qualità (di associato) si trasmetta automaticamente agli eredi del defunto. Tale clausola deve ritenersi:

- (a) nulla
- (b) inefficace
- (c) valida
- (d) inesistente

Associazioni

Le <u>associazioni non riconosciute</u> si possono costituire informalmente e <mark>non</mark> sono iscritte in alcun registro – non hanno perciò personalità giuridica.

Ne segue che le associazioni non riconosciute non sono soggette a controlli amministrativi e non godono di autonomia patrimoniale.

Art. 38, C.C.: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione"

Dei debiti dell'associazione non riconosciuta rispondono cioè il fondo comune + chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (tipicamente, gli amministratori).

Fondazioni

Le fondazioni si costituiscono per atto pubblico o per testamento (ma allora prendono effetto dalla morte del testatore) e devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche. Le fondazioni sono soggette a controlli amministrativi e pubblicistici più invasivi di quelli che operano per le associazioni.

Sono membri della fondazione i fondatori; l'atto costitutivo può tuttavia prevedere che nuovi soggetti vi accedano.

Quanto agli amministratori, valgono le medesime regole che si applicano alle associazioni riconosciute.

Diverso rispetto alle associazioni è però il regime di scioglimento della fondazione.

Una fondazione si scioglie perché il suo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, oppure per decisione dell'autorità amministrativa, qualora questa ritenga che la fondazione abbia scarsa utilità e che sia opportuno trasferirne le funzioni ad altro soggetto.

Per contro, il fondatore o i fondatori non hanno il potere di estinguere l'ente.

Un'associazione non riconosciuta intende acquistare per lo svolgimento della propria attività una nuova sede sociale. Tale acquisto è possibile?

- (a) l'associazione è priva di soggettività giuridica: occorrerà che l'immobile venga perciò acquistato a nome degli amministratori
- (b) è possibile trascrivere atti di acquisto di immobili a favore di simili collettività, purché vengano indicati anche i nomi dei legali rappresentanti
- (c) dovrà venir formulata, entro un anno dall'acquisto, la richiesta di riconoscimento
- (d) le associazioni non riconosciute non possono in alcun modo nemmeno per via indiretta acquistare beni immobili

Il presidente di un'associazione non riconosciuta prende in locazione una sala per conferenze, ma a distanza di tre mesi non ha ancora saldato il conto. In che modo il proprietario della sala potrà ottenere il pagamento?

- (a) in nessun modo
- (b) potrà far valere i propri diritti sul fondo comune dell'associazione
- (c) potrà far valere i propri diritti sul fondo comune dell'associazione e sul patrimonio del presidente
- (d) potrà far valere i propri diritti sul fondo comune e sul patrimonio degli associati

Una fondazione può essere costituita:

- (a) con atto unilaterale tra vivi, o per causa di morte
- (b) solo tramite una disposizione testamentaria
- (c) solo attraverso un atto unilaterale tra vivi
- (d) solo con un contratto